

Prot. n. 101/2019

Roma, 23 settembre 2019

Oggetto: Procedure applicative DM 2 marzo 2018 - Aggiornamento

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull'argomento per informarVi che il GSE ha pubblicato l'aggiornamento delle Procedure Applicative DM 2 marzo 2018, che alleghiamo per pronto riferimento unitamente alla nota di sintesi.

Tra le novità di interesse introdotte, al paragrafo 2.4 relativo all'incentivazione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, è stato eliminato il vincolo per i Soggetti Obbligati che hanno aderito al meccanismo di cui all'art. 7 del DM Biometano, di immettere in consumo le partite di biocarburante avanzato diverso dal biometano nello stesso anno di acquisto dal Produttore.

In merito alla qualifica degli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per richiedere la decorrenza dell'incentivo nell'anno in corso, i Produttori devono presentare la richiesta di qualifica o la comunicazione di entrata in esercizio per gli impianti qualificati a progetto entro il 31 ottobre dello stesso anno. Qualora la richiesta fosse presentata successivamente a tale data, la decorrenza dell'incentivo sarà dall'anno successivo.

Il GSE precisa che tale vincolo deriva dalla necessità di rispettare i tempi per la fatturazione di congruaggio nei confronti dei Soggetti Obbligati.

Con riferimento al riconoscimento del controvalore dei CIC ai Produttori di biometano o altri biocarburanti avanzati, in caso di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, questo sarà riconosciuto nell'anno successivo a quello di produzione delle partite secondo le tempistiche di riconoscimento per il ritiro dei CIC a consuntivo. Il GSE precisa, altresì, che qualora l'incentivo riconosciuto sia inferiore al 95% dell'incentivo spettante per il mese considerato, questo sarà riconosciuto nella prima finestra temporale utile, fino al raggiungimento del suddetto 95%.

In merito ai CIC eccedenti la capacità produttiva qualificata dal GSE, è specificato che questi saranno rilasciati ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo le partite di tali biocarburanti avanzati.

Sono, altresì, state aggiornate le tempistiche per l'invio delle autodichiarazioni da parte dei Soggetti Obbligati e dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ed è stato, inoltre, disposto che il GSE richieda, entro il trimestre precedente a quello di riferimento, ai Produttori di

biocarburanti avanzati diversi dal biometano una stima dei quantitativi di produzione che saranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti.

Con riferimento agli adempimenti a cura dei Soggetti Obbligati aderenti ai meccanismi, è stato ribadito che qualora quest'ultimi non rispettino gli obblighi del contratto stipulato con il GSE, tali contratti verranno risolti con esclusione dal meccanismo e gli oneri di ritiro dei CIC attribuiti a tali soggetti saranno ridistribuiti tra i Soggetti Obbligati aderenti nei limiti dei propri obblighi.

In tema di fatturazione, il GSE ha, altresì, posticipato il termine per il pagamento delle fatture a 20 giorni anziché a 15 giorni ed ha introdotto un secondo conguaglio entro il 15 aprile dell'anno n+2 qualora si verificano successivamente al primo conguaglio variazioni degli importi dovuti dai Soggetti Obbligati.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale
(Avv. Dario Soria)